

TRIBUNALE DI MILANO - Sez. VI civile, sentenza dell'11 dicembre 1972 (^)

Presidente, Mariconda - Estensore, Grigo

PEZZOTTA Camillo (avv. Cutrera, Leone) c. S.a.s. C.I.P.R.A. di Schmutz & C.  
(avv. Uberti Bona)

*La competenza funzionale inderogabile della Corte d'Appello ai sensi dell'art. 796 c.p.c. sussiste solo nell'ipotesi di accertamento costitutivo di attribuzione di efficacia in Italia alla sentenza straniera (delibazione) e non anche in sede di accertamento dichiarativo di nullità della sentenza straniera.*

*Presupposto di applicabilità di ogni convenzione, alla luce dei principi generali di diritto internazionale concernenti gli accordi fra Stati, è che ciascuna delle parti contraenti sia sottoposta alla sovranità di uno Stato aderente ed entrambe non soggiacciano alla sovranità di un medesimo Stato (c.d. principio dell'internazionalità dei contraenti).*

*La convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62, si applica solo in caso di diversa nazionalità delle parti e nei limiti fissati dall'art. 2 c.p.c., che, in quanto norma generale di ordine pubblico, preclude un eventuale riconoscimento di sentenze arbitrali emesse tra cittadini italiani. Conseguentemente, una decisione arbitrale straniera emessa tra due cittadini italiani è improduttiva di qualsivoglia effetto tra le stesse parti a tenore degli artt. 2 e 800 c.p.c.*

==.==.==.

Svolgimento del processo. Essendo sorta una controversia contrattuale tra Pezzotta Camillo e la S.a.s. Cipra, quest'ultima conveniva il primo dinanzi la Camera Arbitrale della Borsa Merci di Amburgo (Germania) per ottenere la condanna del convenuto al pagamento di presunte differenze di prezzo.

La Camera Arbitrale di Amburgo, con decisione 19 agosto 1970, condannava il Pezzotta a pagare alla Cipra l'importo di L. 3.200.000, oltre il 10,5% di interessi annui alla data del ricevimento del lodo arbitrale.

Gli arbitri, inoltre, ponevano le spese arbitrali, liquidate in marchi 1.320, per tre quarti a carico del Pezzotta e per un quarto a carico della Cipra.

Conseguentemente quest'ultima emetteva nota di debito reclamando al Pezzotta il pagamento della somma complessiva di L. 3.370.180. A seguito

(^) La massima ed il testo della sentenza appaiono così come pubblicati in "Il diritto negli scambi internazionali" 1972, p. 484 ss.

di tanto, il Pezzotta con atto di citazione notificato in data 18-3-1971 conveniva avanti il Tribunale di Milano la s.a.s. Cipra instando per la declaratoria di nullità della decisione arbitrale de qua, perché contraria all'art. 2 c.p.c. e per ogni pronuncia conseguente.

Costituitasi in causa, la convenuta Cipra chiedeva la dichiarazione di incompetenza funzionale del Tribunale adito, in via subordinata, la reiezione della domanda e, a titolo riconvenzionale, la dichiarazione di efficacia in Italia del lodo tedesco ex articolo 799 c.p.c.; in via di ulteriore subordine la condanna dell'attore al pagamento della somma di lire 3.200.000, oltre gli interessi e le spese arbitrali. Acquisita adeguata notificazione, le parti costituite precisavano come in atti e la causa veniva ritenuta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11-10-1972.

Motivi della decisione. Preliminare ed assorbente si pone l'esame dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito a decidere sulla domanda de qua, sollevata dalla convenuta s.a.s. Cipra.

Obietta quest'ultima che l'azione attrice deve qualificarsi come azione di accertamento dell'inefficacia in Italia di una sentenza (arbitrale) straniera od azione di accertamento negativo dell'efficacia e che, come tale, va soggetta alle regole di competenza di cui all'art. 796 c.p.c. Si rileva in proposito che la competenza funzionale inderogabile della Corte di Appello a sensi del citato articolo sussiste solo nell'ipotesi di accertamento costitutivo di attribuzione di efficacia in Italia della sentenza straniera (delibazione) e non anche in sede di accertamento dichiarativo di nullità della sentenza straniera.

Nella specie in esame la domanda che si pone in giudizio tende a fare accertare e dichiarare se è dovuto o meno il pagamento in Italia di una determinata somma di denaro da una delle parti in causa nei confronti dell'altra, cioè è intesa a costituire non la situazione giuridica che la decisione arbitrale impugnata ha prodotto, bensì ad esercitare, al fine di vederlo riconosciuto ed effettuato, un diritto che in quella situazione giuridica (così come si è prodotto in forza della sentenza straniera) ha il suo presupposto. Trattasi pertanto di un vero e proprio giudizio di cognizione, diretto ad accertare, in senso tecnico, le condizioni e i presupposti in relazione alla tutela del particolare interesse o diritto che nello stesso si persegue. Per le cennate considerazioni e posto che l'attore contesta la richiesta di pagamento avanzata dalla Cipra, radicando la presente causa come domanda diretta a paralizzare la pretesa creditoria della convenuta, appare in definitiva evidente che non può sotto tale profilo invocarsi l'applicazione dell'art. 796 e segg. c.p.c., ma che questo Tribunale deve affermare la propria competenza e conoscere della domanda in oggetto.

Tanto premesso, deve essere dichiarato inefficace il lodo arbitrale contestato, in quanto contrario all'art. 2 c.p.c. il quale, come è noto, fissa il principio generale dell'inderogabilità convenzionale della giurisdizione italiana (salve le ipotesi espressamente eccettuate). Infondato si appalesa, al riguardo, l'assunto difensivo della Cipra, la quale sostiene che la normativa di cui sopra sarebbe nella fattispecie derogata dalla legge 19-1-1968 n. 62, che ha autorizzato l'adesione dell'Italia alla convenzione di New York del 10-6-1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

Tale protocollo si sottrarrebbe al divieto di cui all'art. 2 c.p.c. in quanto, stante il suo carattere di specialità, non potrebbe ritenersi derogato da quello generale della citata disposizione.

Secondo quanto uniformemente riconosciuto in dottrina, la convenzione invocata non è che un "aggiornamento" delle due convenzioni di Ginevra del 24-9-1923 (Protocollo relativo alle clausole d'arbitrato, reso esecutivo in Italia con legge 8 maggio 1927, n. 783) e del 26-9-1927 (Esecuzione delle sentenze straniere arbitrali, resa esecutiva in Italia con legge 18 luglio 1930, n. 1244).

Presupposto di applicabilità di ogni convenzione, alla luce dei principi generali di diritto internazionale concernenti gli accordi tra Stati, è che ciascuna delle parti contraenti sia sottoposta alla sovranità di uno Stato aderente ed entrambe non soggiacciano alla sovranità di un medesimo Stato (c.d. principio dell' "internazionalità dei contraenti").

Tali considerazioni di carattere generale, recepite dalla stessa giurisprudenza (vedasi, ad esempio, in tal senso, Cass.S.U. 13-12-1971 n. 3620) appaiono riferibili anche alla menzionata convenzione di New York, poiché non avrebbe altrimenti alcun senso che uno Stato rinunci alla giurisdizione nei confronti dei propri cittadini mediante l'adesione ad una convenzione internazionale con cui non possono che regolarsi rapporti tra Stati o tra cittadini sudditi degli Stati contraenti, senza volere considerare che un accordo internazionale non può avere ad oggetto il regolamento dei rapporti economici patrimoniali intercorrenti tra cittadini di uno Stato stesso in quanto, in tale caso, verrebbe ovviamente meno la necessità di formulare un impegno internazionale che si dimostrerebbe, in sede pratica, irrilevante.

Ne consegue che anche detto protocollo si applica solo in caso di diversa nazionalità delle parti e nei limiti fissati dall'art. 2 c.p.c. che, in quanto norma generale di ordine pubblico, preclude un eventuale riconoscimento di sentenze arbitrali emesse tra cittadini italiani. Da quanto sopra si deduce che, vertendo la controversia tra due soggetti (Pezzotta e s.a.s. Cipra) entrambi di nazionalità italiana (secondo quanto rilevasi dalla documentazione in atti), non può sussistere dubbio alcuno sulla giurisdizione del giudice italiano, così come appare evidente che una decisione arbitrale straniera emessa tra due cittadini italiani è improduttiva di qualsivoglia effetto tra le stesse parti a tenore degli artt. 2 e 800 c.p.c. Poiché, dunque, il principio generale dell'inderogabilità convenzionale della giurisdizione italiana non trova preclusione alcuna nella convenzione sopra richiamata, deve riconoscersi che l'attrice nulla deve alla soc. Cipra convenuta in forza della decisione arbitrale tedesca impugnata, stante la sua inefficacia nel nostro ordinamento. (omissis)

-----

Tanto premesso, deve essere dichiarato inefficace il lodo arbitrale contestato, in quanto contrario all'art. 2 c.p.c. il quale, come è noto, fissa il principio generale dell'inderogabilità convenzionale della giurisdizione italiana (salve le ipotesi espressamente eccettuate). Infondato si appalesa, al riguardo, l'assunto difensivo della Cipra, la quale sostiene che la normativa di cui sopra sarebbe nella fattispecie derogata dalla legge 19-1-1968 n. 62, che ha autorizzato l'adesione dell'Italia alla convenzione di New York del 10-6-1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

Tale protocollo si sottrarrebbe al divieto di cui all'art. 2 c.p.c. in quanto, stante il suo carattere di specialità, non potrebbe ritenersi derogato da quello generale della citata disposizione.

Secondo quanto uniformemente riconosciuto in dottrina, la convenzione invocata non è che un "aggiornamento" delle due convenzioni di Ginevra del 24-9-1923 (Protocollo relativo alle clausole d'arbitrato, reso esecutivo in Italia con legge 8 maggio 1927, n. 783) e del 26-9-1927 (Esecuzione delle sentenze straniere arbitrali, resa esecutiva in Italia con legge 18 luglio 1930, n. 1244).

Presupposto di applicabilità di ogni convenzione, alla luce dei principi generali di diritto internazionale concernenti gli accordi tra Stati, è che ciascuna delle parti contraenti sia sottoposta alla sovranità di uno Stato aderente ed entrambe non soggiacciano alla sovranità di un medesimo Stato (c.d. principio dell' "internazionalità dei contraenti").

Tali considerazioni di carattere generale, recepite dalla stessa giurisprudenza (vedasi, ad esempio, in tal senso, Cass.S.U. 13-12-1971 n. 3620) appaiono riferibili anche alla menzionata convenzione di New York, poiché non avrebbe altrimenti alcun senso che uno Stato rinunci alla giurisdizione nei confronti dei propri cittadini mediante l'adesione ad una convenzione internazionale con cui non possono che regolarsi rapporti tra Stati o tra cittadini sudditi degli Stati contraenti, senza volere considerare che un accordo internazionale non può avere ad oggetto il regolamento dei rapporti economici patrimoniali intercorrenti tra cittadini di uno Stato stesso in quanto, in tale caso, verrebbe ovviamente meno la necessità di formulare un impegno internazionale che si dimostrerebbe, in sede pratica, irrilevante.

Ne consegue che anche detto protocollo si applica solo in caso di diversa nazionalità delle parti e nei limiti fissati dall'art. 2 c.p.c. che, in quanto norma generale di ordine pubblico, preclude un eventuale riconoscimento di sentenze arbitrali emesse tra cittadini italiani. Da quanto sopra si deduce che, vertendo la controversia tra due soggetti (Pezzotta e s.a.s. Cipra) entrambi di nazionalità italiana (secondo quanto rilevasi dalla documentazione in atti), non può sussistere dubbio alcuno sulla giurisdizione del giudice italiano, così come appare evidente che una decisione arbitrale straniera emessa tra due cittadini italiani è improduttiva di qualsivoglia effetto tra le stesse parti a tenore degli artt. 2 e 800 c.p.c. Poiché, dunque, il principio generale dell'inderogabilità convenzionale della giurisdizione italiana non trova preclusione alcuna nella convenzione sopra richiamata, deve riconoscersi che l'attrice nulla deve alla soc. Cipra convenuta in forza della decisione arbitrale tedesca impugnata, stante la sua inefficacia nel nostro ordinamento. (omissis)